



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA

- Sezione Terza Civile -

nella persona del dott. Giuseppe Ondei, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa con ricorso in opposizione a ingiunzione depositato il giorno 3 dicembre 2010 ed iscritta al n. 20.022 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l' anno 2010 - dal

- sig. ~~De ...~~, rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Gianfranco Boldini del foro di Brescia in forza di procura alle liti in atti

OPPONENTE

contro

- **Comune di Brescia, in persona del Sindaco pro tempore**, rappresentato e difeso dai procc. domm. avv.ti Francesca Moniga e Andrea Orlandi del foro di Brescia in forza di procura alle liti in atti

OPPOSTO

OGGETTO: Opposizione ex rt. 2 r.d. n. 639/1910 all'ingiunzione di pagamento della somma di € 8.626,03 del 27 settembre 2010, notificata il 5 novembre 2012, dal Comune di Brescia al sig. ~~De ...~~.

All'udienza del giorno 21 giugno 2012 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per l'opponente: "Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, previo ogni declaato-

3117/12

n.° ~~20.022/2010~~ ordine

n.° 20022/10 ruolo

n.° 5193/12 cron.

n.° esente rep.

UDIENZA DI PRECISAZIONE
 DELLE CONCLUSIONI:
 il giorno 21 giugno 2012

SENTENZA PUBBLICATA

il 2 NOV. 2012



ria del caso, dichiarare che ~~il Comune di Brescia~~ nulla deve al Comune di Brescia e, pertanto, annullare e, comunque, dichiarare inefficace l'ingiunzione opposta; spese rifuse.”.

Per l'opposta: “Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, previe tutte le declaratorie del caso: in via pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio per tardività dell'opposizione con riferimento al termine previsto dall'art. 3 del t.u. r.d. 14 aprile 1910 n. 639 e/o comunque rigettare la domanda di accertamento negativo per intervenuta decadenza dal diritto di agire in giudizio per il decorso del suddetto termine di 30 gg. dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione; nel merito: rigettare tutte le domande attorre accertando e dichiarando, eventualmente anche ex artt. 2018 c.c. e/o 2041 c.c., il diritto del Comune di Brescia di prendere dal ~~debitore~~ il pagamento della somma di cui all'ordinanza-ingiunzione opposta; in via riconvenzionale, previ gli accertamenti di cui sopra, condannare il sig. ~~debitore~~ al pagamento delle somme ingiunte oltre interessi fino al saldo; spese rifuse.”.

- Svolgimento del processo -

§ 1. - In data 5 novembre 2010 il il Comune di Brescia ha notificato la sig. ~~debitore~~ l'ingiunzione di pagamento della somma di € 8.626,03 datata 27 settembre 2010 ex art. 2 r.d. 639/1910 supportando la pretesa creditoria su un preteso obbligo dell'ingiunto di versare al Comune di Brescia il contributo mensile per il servizio di ricovero in struttura protetta della sig.ra ~~debitore~~, madre dell'ingiunto, deceduta il 27 marzo 2010 e ospite nel periodo 10 maggio 2007 – 27 luglio 2007 della struttura del Comune di Brescia Istituto Villa de Asmundis e per il periodo 14 febbraio 2008 – 27 marzo 2010 della Fondazione Bresciana di Iniziative Sociali “Villa Luzzago”, avendo il Comune di Brescia provveduto al pagamento delle sudette rette mensili.

§ 2. - Il sig. ~~debitore~~ in data 3 dicembre 2010 depositava ricorso in opposizione all'ingiunzione di pagamento suddetta deducendo, *in primis*, che non aveva mai accettato l'eredità della madre e che, quindi, il Comune di Brescia non



aveva alcun titolo per ingiungergli il pagamento in questione tanto più che ex art. 438 c.c. gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno senza alcuna possibilità di sostituirsi da parte di terzi all'interessato.

§ 3 - Si costituiva il Comune di Brescia eccependo, anzitutto, la tardività dell'opposizione essendo la stessa stata notificata dopo il trentesimo giorno dalla notifica e chiedendo nel merito il rigetto dell'opposizione perché infondata.

§ 4. - Con provvedimento 6 dicembre 2010 il giudice istruttore sospendeva la provvisoria esecuzione dell'ordinanza -ingiunzione.

Senza lo svolgimento di attività istruttoria all'udienza del giorno 21 giugno 2012 le parti hanno precisato le conclusioni nei termini sopra riferiti ed il Giudice ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

- MOTIVI DELLA DECISIONE -

§ 5. - L'eccezione di tardività dell'opposizione

Il Comune di Brescia ha eccepito che l'atto introduttivo del giudizio è stato notificato al Comune di Brescia il 16 dicembre 2010 oltre il termine di trenta giorni - previsto dall'art. 3 t.u. r.d. 14 aprile 1910 n. 639 - dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione avvenuta il 15 novembre 2010: e, perciò, ha chiesto la declaratoria della decadenza del ricorrente dal diritto di contestare la pretesa del Comune.

L'eccezione è infondata.

Infatti il sig. ~~XXXXXXXXXX~~ ha depositato l'opposizione in forma di ricorso e non di atto di citazione il 3 dicembre 2010 - ossia nel termine di 30 gg. dalla notifica - anche se ha provveduto a notificare il decreto di fissazione ed il ricorso in data 15 dicembre 2010 dopo la scadenza del termine di 30 gg..

Orbene la corte di cassazione a sezioni unite con la sentenza 14 aprile 2011 n. 8891 a proposito di una causa introdotta con ricorso invece che con atto di ci-



tazione ha precisato che *“l'adozione della forma del ricorso non esclude l'idoneità al raggiungimento dello scopo di costituire il rapporto processuale, che sorge già mediante il tempestivo deposito in cancelleria, mentre estendere alla notificazione la necessità del rispetto del termine non risponde ad alcuno specifico e concreto interesse del convenuto, mentre grava sull'attore di un incombente il cui inadempimento può non dipendere da una sua inerzia, ma dai tempi impiegati dall'ufficio giudiziario per la pronuncia del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione”*. E nel caso di specie il ricorso è stato depositato nei termini.

A ciò si aggiunga che per giurisprudenza costante del supremo collegio *“l'inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 3 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, non preclude l'opposizione di merito che il debitore proponga per contestare l'esistenza della pretesa creditoria, tale termine non avendo natura perentoria, ne' per la sua inosservanza essendo sancita decadenza o inammissibilità.”* (cass. 18 settembre 2003 n. 13.751; cass. 14 marzo 2007 n. 5223 nonché Cass. 28 febbraio 1996, n. 1571; Cass. 28 novembre 1981 n. 6335; Cass. 26 novembre 1981 n. 6292; Cass. 20 gennaio 1971 n. 112; Cass. 28 ottobre 1963 n. 2850).

Tale termine, infatti, non è qualificato come perentorio, ne' per la sua violazione è sancita decadenza o inammissibilità (come invece dispone l'art. 23, comma primo, della legge n. 689/91, per la inosservanza del termine fissato per la opposizione alla ordinanza- ingiunzione in tema di sanzioni amministrative). Il carattere meramente ordinatorio del termine è, del resto, coerente con la natura del giudizio che viene instaurato con l'opposizione e che è diretto all'accertamento dell'inesistenza del credito dell'amministrazione (Cass. 6 febbraio 1997, n. 1124; Cass. 16 novembre 1990, n. 11104).

§ 6. – Nel merito l'opposizione va accolta per i motivi che si vanno ad illustrare.



La controversia riguarda la sussistenza o no in capo al sig. ~~XXXXXXXXXX~~ di corrispondere al Comune di Brescia le rette versate dall'Ente alle residenze ove è stata ospitata la sig.ra ~~XXXXXXXXXX~~, madre del sig. ~~XXXXXXXXXX~~, al tempo ultrasessantacinquenne e non autosufficiente.

In primo luogo va ricordato che il sig. ~~XXXXXXXXXX~~ non è erede della madre non avendone accettato l'eredità né ha mai sottoscritto un impegno a versare al Comune le somme che quest'ultima avrebbe nel tempo versato per la sig.ra ~~XXXXXXXXXX~~ alle residenze ove la stessa era ospitata.

Inoltre nel caso di specie non può trovare applicazione il disposto degli artt. 433 e ss. c.c. non potendo il Comune di Brescia agire in surroga della sig.ra ~~XXXXXXXXXX~~ contro il sig. ~~XXXXXXXXXX~~ in qualità di figlio tenuto agli alimenti.

Infatti l'art. art. 438 c.c. prevede espressamente che gli alimenti possono essere richiesti solo da chi versa in stato di bisogno sicché non può ipotizzarsi alcuna possibilità per terze persone di sostituirsi all'interessato nella richiesta. E lo stesso art. 2 comma VI° del d. lgs. 109/1998 riguardante le prestazioni sociali da erogarsi a favore degli anziani ultrasessantacinquenni e delle persone con handicap gravi chiaramente prevede che *"le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata"*.

Solo per completezza va ricordato come la recente normativa si contrappone e supera significativamente la legge 3 dicembre 1931 n. 1580 che, invece, conferiva ai comuni per il recupero delle spese di ospedalità e manicomiali, azione di rivalsa nei confronti dei vari obbligati (ricoverati, eredi di costoro, congiunti tenuti



agli alimenti, persone civilmente responsabili) direttamente e non in via surrogatoria.

Ciò posto va rilevato che quali fonti normative fondanti l'obbligo in capo al sig. De Judicibus il Comune di Brescia richiama:

- a) le deliberazioni della giunta comunale che regolano i criteri di riapertura anche a carico dei familiari dei costi sostenuti da soggetti ricoverati in RSA;
- b) il disposto della l. 328/2000 e del d. lvo 109/1998 e succ. mod.;
- c) la legge della regione Lombardia n. 3/2008 art. 3;
- d) in subordine gli artt. 2028 e 2041 c.c...

Al riguardo il Tribunale osserva quanto segue.

L'art. 23 della legge n. 328/2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", stabilisce che la verifica delle condizioni economiche del richiedente, ai fini dell'accesso ai servizi di assistenza disciplinati dalla medesima, va effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal successivo decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130. E in base all'art. 3, comma 2 ter, di tale provvedimento, per tutte le prestazioni sociali da erogarsi a favore degli anziani ultrasessantacinquenni e delle persone con handicap gravi si deve fare riferimento solo ed esclusivamente alla loro situazione economica.

Più Tribunali Amministrativi, del resto, in punto hanno dichiarato l'illegittimità di delibere comunali nella parte in cui, per la determinazione delle varie fasce di reddito ivi previste, non è stato prescritto che, ai fini della determinazione delle modalità di contribuzione al costo delle prestazioni, bisogna tenere conto della situazione economica del solo assistito, e non della situazione reddituale del nucleo familiare dell'utente (cfr. T.A.R. Sicilia, Sezione di Catania, 11 gennaio 2007, T.A.R. Toscana, Sezione Firenze, 16 gennaio 2008; Id., Sezione



II, 17 novembre 2008. T.A.R. Lombardia 7 febbraio 2008 n. 291; Id., Sez. Brescia, 22 settembre 2008; Id. 10 settembre 2008 nonché T.A.R. Marche 19 settembre 2007).

E con le recenti sentenze nn. 4071, 4077 e 4085 del 10 luglio 2012, il Consiglio di Stato si è pronunciato nuovamente sulla questione della compartecipazione al pagamento delle rette per i ricoveri nelle Residenze Sanitarie Assistenziali. Nel primo caso (sent. n. 4071/2012), l'oggetto è il regolamento del Comune di Brescia laddove impone di calcolare la misura del contributo dovuto dai familiari del disabile al pagamento della retta di degenza anche sulla base dell'ISEE dei parenti non facenti parte del nucleo familiare anagrafico di provenienza del disabile medesimo (in quanto soggetti civilmente obbligati agli alimenti ex art. 433 cod. civ.).

La seconda decisione (sent. n. 4077/2012) ha invece ad oggetto una nota dirigenziale con cui il Comune di Chiari (BS) aveva rigettato la richiesta – avanzata dai familiari di un soggetto ultrasessantacinquenne non autosufficiente ricoverato in RSA – di rideterminazione della quota di compartecipazione su di loro gravante. Il Comune aveva respinto l'istanza, appellandosi alla non univoca interpretazione del D.lgs. n. 109 del 1998

La terza pronuncia (sent. n. 4085/2012), infine, si incentra sul problema della sussistenza o meno dell'obbligo di compartecipazione dei familiari di un'anziana disabile al sostenimento delle spese per il suo definitivo ricovero in RSA. In quest'ultima circostanza, il Comune di Rodendo Saiano Brescia aveva rifiutato di integrare la retta di degenza, invocando le previsioni del piano socio assistenziale comunale.



Orbene in tutti e tre i casi, le argomentazioni fornite dal Consiglio di Stato risultano di analogo tenore e sono rivolte a confermare – e rafforzare – l’orientamento già espresso con le precedenti decisioni n. 1607 e 5185 del 2011.

Esse possono essere così di seguito sintetizzate: a) devono ritenersi illegittimi quei regolamenti (come accade per il Comune di Brescia) che non operino una distinzione tra la posizione dei soggetti disabili gravi o degli anziani non autosufficienti e quella degli altri utenti, posto che, nella prima ipotesi, l’art. 3, co. 2-ter del D.lgs. n. 109 del 1998 impone di far leva sulla *condizione economica del solo interessato*; b) nonostante l’art. 3, co. 2-ter demandi in parte la sua attuazione a un successivo decreto, esso contiene tuttavia un *principio immediatamente applicabile*, costituito – appunto – dalla evidenziazione della situazione economica dei soli assistiti, in tutti quei casi in cui (con riguardo alle prestazioni sociosanitarie, erogate a domicilio o in R.S.A. di tipo diurno o continuativo) vengano in rilievo persone con handicap permanente grave o soggetti di oltre sessantacinque anni non autosufficienti; c) le leggi regionali e i regolamenti comunali devono osservare tale principio, che rappresenta uno dei *livelli essenziali delle prestazioni da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale*, essendo volto a facilitare l’accesso ai servizi sociali per i soggetti più bisognosi di assistenza; e a ciò il Tribunale aggiunge che la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti sul territorio nazionale è di competenza statale sicché le regioni non possono mai restringere le condizioni di accesso a dette prestazioni giacché in tal caso violerebbero i livelli essenziali posti dallo Stato (corte cost. 16 giugno 2008 n. 203 e corte cost. n. 10/2010); d) la tesi dell’immediata applicabilità della norma in oggetto si fonda non soltanto sul quadro costituzionale e legislativo risultante dal diritto interno, ma anche su fonti internazionali, quali la Convenzione di New York del 2006 sui “diritti delle



persone con disabilità” (ratificata con legge n. 18 del 2009), che impone agli Stati aderenti un dovere di solidarietà nei confronti dei disabili, sottolineando la necessità di valorizzare questi ultimi come *soggetti autonomi* e a prescindere dal contesto familiare in cui sono collocati, *anche ove ciò comporti un aggravio di spese per gli enti pubblici.*

Su quest’ultimo punto il Tribunale decisamente non condivide la tesi del Comune di Brescia secondo la quale dalla predetta Convenzione si dovrebbe dedurre come essenziale il coinvolgimento dei familiari nell’assistenza economica del disabile: semmai si vuole garantire ai disabili ed alle loro famiglie che se ne prendono cura un sostegno idoneo.

Da ultimo, giova segnalare che, nel caso deciso con sent. n. 4085/2012, il Consiglio di Stato si è spinto sino al punto di affermare che, perché la normativa poc’anzi richiamata possa ritenersi applicabile, non è richiesta *“la totale non autosufficienza del disabile o dell’anziano, tanto meno così soggettivamente valutata dall’ente erogatore, bensì la ricorrenza di “handicap permanente grave” o di “non autosufficienza fisica o psichica” nel soggetto ultra sessantacinquenne, accertate ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992”*. Né, peraltro, assume rilevanza *“la mancata concessione [...] dell’indennità di accompagnamento in sede di riconoscimento dell’invalidità al 100%”*.

Sulla base delle suesposte argomentazioni, condivisibilmente il Consiglio di Stato *ha riformato* le sentenze di primo grado e *ha annullato* gli atti impugnati (ivi compresi i relativi regolamenti) in quanto illegittimi, poiché contrastanti con l’esaminato principio – livello essenziale delle prestazioni – espresso dall’art. 3, co. 2-ter del D.lgs. n. 109 del 1998.

Ora dall’esame sistematico delle suddette pronunce dei giudici amministrativi – le cui argomentazioni questo Tribunale ritiene di condividere - emerge un o-



rientamento univoco nell'affermare che solo l'anziano, come le persone con handicap gravi, è tenuto al versamento delle somme dovute a titolo di retta.

Né la tesi del Comune di Brescia può trovare sostegno nell'art. 8 comma II° della legge reg. Lombardia n. 3/2008 laddove si prevede la partecipazione alla spesa dei soggetti civilmente obbligati in quanto lo stesso disposto legislativo lombardo precisa, poi, che tale partecipazione deve avvenire "*secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti*": e per quanto sopra detto ed illustrato non può interpretarsi questa disposizione come norma introducente nel sistema legislativo regionale un'eccezione in ambito di competenza del legislatore nazionale allorché il legislatore in campo specifico ha già statuito con l'art. 2 comma VI° del d. lgs. 109/1998 che non è possibile "*l'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata*".

Infine non è condivisibile la tesi del Comune di Brescia laddove si sostiene che l'art. 3 comma 2 ter del d. lgs. 109/1998 – che esclude il contributo economico dei familiari degli utenti ultrasessantacinquenni e non autosufficienti di prestazioni sociali agevolate - si applicherebbe solo nei casi di prestazione domiciliare o a ciclo diurno ma non alle prestazioni erogate in modo permanente e definito in residenze protette dal momento che la norma richiamata dal Comune di Brescia fa riferimento alle prestazioni erogate dalle r.s.a. a ciclo continuo e tra le stesse va inequivocabilmente compreso il ricovero permanente.

La diversa interpretazione fornita dal Comune avversa la stessa ratio della legge e andrebbe a gravare le famiglie degli anziani di un contributo economico proprio nei casi più onerosi e difficilmente sostenibili.

Infine non possono ritenersi pertinenti al presente giudizio tutte le argomentazioni spese in comparsa conclusionale dal Comune di Brescia con riguardo



alla rilevanza costituzionale del limite delle risorse di bilancio (limite, peraltro, ribadito dall'art. 13 comma 1° lett. c) l.r. Lombardia n. 372008) dal momento che nel caso in esame non si tratta di contestazione di un rigetto di richiesta di sussidio per carenza di risorse di bilancio bensì di recupero di spese già erogate e, quindi, che il Comune ha avuto a disposizione e ha già speso.

L'approdo decisionale sopra raggiunto comporta l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento della somma di € 8.626,03 del 27 settembre 2010, notificata il 5 novembre 2012, dal Comune di Brescia al sig. ~~XXXXXXXXXXXX~~.

§ 7. - La particolarità e l'equivocità della questione inducono il Tribunale a ritenere equa la compensazione delle spese di lite tra le parti.

*** ****

Per Questi Motivi

Il Tribunale ordinario di Brescia - sezione terza civile - nella persona del dott. Giuseppe Ondei, in funzione di Giudice monocratico, definitivamente pronunciando, sulle domande di cui alla causa n. 20.022/2010 Trib. Brescia, così provvede:

ANNULLA

l'ingiunzione di pagamento della somma di € 8.626,03 del 27 settembre 2010, notificata il 5 novembre 2012, dal Comune di Brescia al sig. ~~XXXXXXXXXXXX~~

DISPONE

la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Così deciso in Brescia il giorno 26 ottobre 2012.

Il Giudice

Giuseppe Ondei

IL CANCELLIERE C1
Pagnotti Alessandra

Depositata nella Cancelleria
del Tribunale di Brescia
Oggi 02 NOV 2012
IL CANCELLIERE C1
(Dot.ssa Alessandra Pagnotti)

